



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
(Provincia di Bari)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** Assunzione a tempo pieno e determinato del dirigente del settore di Polizia Municipale.

L'anno duemiladodici, addì tredici del mese di Agosto alle ore 17:30, nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

				Presenti	Assenti
1	DEPALMA	Tommaso	Sindaco		Si
2	SOLLECITO	Michele	Vice Sindaco	Si	
3	POSCA	Vincenzo	Assessori	Si	
4	STALLONE	Salvatore	Assessori	Si	
5	PANSINI	Antonia	Assessori	Si	
6	PISCITELLI	Felice	Assessori	Si	

Presiede il Sig. Michele SOLLECITO nella qualità di Vice Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott. Michele CAMERO

**LA GIUNTA**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della Legge del 18 agosto 2000, n. 267.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il posto di dirigente del settore di Polizia Municipale previsto nella dotazione organica dell'ente è attualmente vacante ed è coperto con incarico ad interim dal dirigente del settore economico finanziario;

CONSIDERATO che è indispensabile per il buon esito dell'azione amministrativa procedere alla copertura del medesimo posto mediante assunzione con contratto a tempo pieno e determinato di un Dirigente del Settore Polizia Municipale, inizialmente per un periodo limitato di quattro mesi;

VISTO l'art. 19, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, il quale stabilisce che: «**6.** Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio;

**6-bis.** Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque;

**6-ter.** Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2;

**6-quater.** Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma»;

VISTO l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il quale stabilisce che «Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire»;

VISTO l'art. 76, comma 3, del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29/12/2006, il quale stabilisce che «la copertura di posti di responsabili dei servizi e degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante stipulazione di contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato. Il contratto non può avere durata superiore a due anni, è rinnovabile, revocabile ed ha termine comunque con l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale»;

VISTO l'art. 20 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il quale prevede che:«Il Sindaco, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, può conferire incarichi direttamente a personale dipendente dell'ente appartenente alla categoria D in possesso dei requisiti richiesti dalla legge in relazione alla qualifica da ricoprire mediante contratto a tempo determinato. Per tutta la durata dell'incarico il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio»;

VISTA la Dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 del 22 febbraio 2006, la quale dispone che «Le parti condividono l'esigenza di una ampia valorizzazione professionale ed economica del personale della categoria D, già in servizio presso gli enti del comparto. In relazione a tale finalità, le parti concordano nel ritenere che, ove gli enti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, abbiano previsto e disciplinato, attraverso gli strumenti regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti ed in coerenza con la norma di rinvio contenuta nell'art. 27 del D.Lgs.n.165/2001, il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a termine al personale della categoria D, secondo le modalità stabilite dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, il dipendente, cui sia conferito un tale incarico dirigenziale e per tutta la durata dello stesso, è collocato in aspettativa, senza assegni ed utile ai fini dell'anzianità di servizio, secondo quanto specificamente previsto dalla citata disciplina legislativa»;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122;

VISTE le deliberazioni n. 12-13-14/CONTR/2011, con le quali la Corte dei conti a sezioni riunite in sede di controllo ha affermato che la disposizione dell'art. 110, comma 1, "non appare completamente sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001", ha escluso l'abrogazione tacita dell'art. 110 ad opera della norma (dell'art. 19) intervenuta successivamente ed ha affermato la "diretta applicabilità agli Enti territoriali, limitatamente al conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto previsti nell'art. 110, comma 1, del TUEL, delle disposizioni contenute nell'art. 19, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 165/2001";

VISTA la deliberazione n. 86/2012/SRCPIE/PAR, con la quale la Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Piemonte:

- a) ha posto in evidenza che, tra i requisiti soggettivi necessari per il conferimento dell'incarico dirigenziale, il citato art. 19, comma 6 individua coloro che "abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso Amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza". L'introduzione dell'inciso sopra evidenziato ha posto fine ad un contrasto interpretativo sul punto, che vedeva contrapposti il Consiglio di Stato - che con parere della Commissione speciale per il pubblico impiego in data 27 febbraio 2003 aveva escluso dal

novero degli incaricandi i funzionari dipendenti dell'Amministrazione statale - e la Sezione centrale del controllo di legittimità di questa Corte, che invece li riteneva inclusi (delibera n. 13/2004/P).

- b) ha ribadito che il limite per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, riguarda tanto i soggetti esterni all'Ente che i dipendenti dell'Ente stesso che conferisce l'incarico *de quo*;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti sezione Autonomie n.12/SEZAUT/2012/INPR del 12/6/2012, la quale prevede che «*la disposizione di cui al riscritto comma 6-quater dell'articolo 19 del d.lgs 165/2001, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL, è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente. Da ciò consegue che:*

1. *gli incarichi conferibili (contingente) con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal riscritto comma 6-quater dell'articolo 19, del d.lgs 165/2001, riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali;*
2. *a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'articolo 9, comma 28 del d. l. 78/2010;*
3. *gli enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell'art.1 comma 557 e 562 della L. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali (generali) previsti per tutte le pubbliche amministrazioni (richiamati nella presente deliberazione), devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati:*
  - *rispetto del patto di stabilità interno, se tenuti;*
  - *riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente (art. 1, comma 557, Legge 296/2006 per gli enti soggetti al patto di stabilità) o contenimento della stessa entro il valore di quella relativa all'anno 2008 (art. 1, comma 562, primo periodo, Legge 296/2006, per gli enti minori);*
  - *contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (attualmente 50% articolo 76, comma 7, primo periodo, prima parte, d.l. 112/2008);*

RILEVATO che i posti di dirigente in dotazione organica sono in numero di quattro per cui applicando la percentuale del 20%, prevista dall'art. 19, comma 6-quater, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, è possibile procedere al conferimento di n. 1 (uno) incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato;

RITENUTO privilegiare la valorizzazione delle professionalità interne rispetto al ricorso a soggetti esterni, coerentemente con la ratio di ottimizzazione delle risorse pubbliche che caratterizza in generale la normativa in materia di personale dipendente e, quindi, conseguentemente individuare nel dott. Filomeno Camporeale, dipendente dell'ente di categoria D, profilo professionale istruttore direttivo di vigilanza, il soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di dirigente a tempo pieno e determinato del settore di Polizia municipale per la durata di mesi quattro, per le seguenti ragioni:

- a) possesso del diploma di laurea in Scienze politiche;
- b) particolare specializzazione professionale desunta da concrete esperienze di lavoro maturate per oltre un quinquennio presso l'ente, avendo lo stesso anche ricoperto in passato l'incarico di comandante del corpo di polizia municipale;

VERIFICATO

- che gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011 sono stati regolarmente conseguiti, come da certificazione trasmessa in data 23/3/2012, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.GE.P.A.;
- che il bilancio annuale di previsione per l'anno 2012 ed il bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014 prevedono misure di contenimento della spesa di personale imposte dai vincoli di legge;
- che le previsioni di competenza iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 assicurano la riduzione delle spese di personale rispetto all'esercizio finanziario 2011;

- che l'incidenza delle spese di personale, calcolata sulla base delle previsioni di competenza iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, è inferiore al 50% delle spese correnti;

ACQUISITO a tal uopo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del 2° Settore;

Con voti espressi all'unanimità dei presenti, resi per alzata di mano

#### DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato, di assegnare il seguente indirizzo cui dare corso ad intervenuta efficacia della modifica regolamentare adottata con precedente atto giuntale n. 119/2012:

- 1) procedere alla copertura del posto vacante in dotazione organica di Dirigente del Settore di Polizia Municipale mediante assunzione con contratto a tempo pieno e determinato per la durata di mesi quattro del dott. Filomeno Camporeale, dipendente dell'ente di categoria D, profilo professionale istruttore direttivo di vigilanza, il quale viene collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio;
- 2) dare atto che la spesa complessiva di Euro 36.597,81, di cui Euro 14.541,61 per trattamento economico tabellare, Euro 9.176,09 per retribuzione di posizione, Euro 2.221,66 per retribuzione di risultato, Euro 8.453,58 per oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro ed Euro 2.204,87 per IRAP, trova adeguata copertura finanziaria ai competenti interventi di spesa del bilancio corrente;
- 3) incaricare il Dirigente del Settore Economico Finanziario di adottare gli atti conseguenti finalizzati all'adozione del necessario impegno di spesa ed alla stipulazione del contratto di lavoro;
- 4) trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario per gli adempimenti conseguenti, nonché per la necessaria informazione alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU..

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appreso sottoscritto.

IL VICE SINDACO  
F.to M. SOLLECITO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to M. CAMERO

Prot. N. ME3

li 14 AGO. 2012

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Addì 14 AGO. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to M. CAMERO

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
F.to A. D. DECANDIA

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
F.to A. D. DECANDIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to M. CAMERO

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi da \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (artt. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Addì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to M. CAMERO